DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2012

del 30 marzo 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 27/2012 del 10 febbraio 2012 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali [2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 65 (soppresso) dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto quanto segue:

«65a. **32009 L 0012**: Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

La presente direttiva non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/12/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA

[1] GU L 161 del 21.6.2012, pag. 33.
[2] GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.